

N. 00229/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00593/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 593 del 2013, proposto dal Comune di Vibo Valentia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pitaro, presso il cui studio in Catanzaro, via F. Acri n. 88, è elettivamente domiciliato;

contro

Prefetto di Vibo Valentia, Ministero dell'Interno, Corte dei Conti di Catanzaro;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n 12872/13 del Prefetto di Vibo Valentia, con cui è stato assegnato al Consiglio comunale di Vibo Valentia il termine di venti giorni per deliberare il dissesto finanziario e della delibera n 21/2013 della Corte dei conti per Calabria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale il Comune di Vibo Valentia ha chiesto la concessione di misure cautelari provvisorie, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., mediante sospensione dell'efficacia della nota del 22 aprile 2013 del Prefetto di Vibo Valentia, con cui è stato assegnato al Consiglio comunale dell'Ente indicato il termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 267/2000, nonché della delibera n. 21/2013 della Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria;

Considerato che, avuto precipuo riguardo al profilo del pregiudizio dedotto, sussistono i presupposti di cui all'art. 56 c.p.a. per la concessione di misure cautelari provvisorie, in quanto la dichiarazione di dissesto finanziario da parte del Consiglio comunale, convocato per il 21 maggio 2013, per deliberare, tra l'altro, in ordine a tale oggetto, potrebbe pregiudicare la possibilità stessa di tutela cautelare in sede collegiale nella prossima camera di consiglio della Sezione, fissata per il 20 giugno 2013, atteso che la dichiarazione di dissesto, per gli effetti ad essa connessi, potrebbe determinare il consolidarsi di quel pregiudizio che l'istanza di tutela cautelare mira ad evitare;

Considerato che, per quanto sopra, deve disporsi la sospensione degli effetti della nota n. 0012872 del 22 aprile 2013 del Prefetto di Vibo Valentia, fino alla prossima camera di consiglio del 20 giugno 2013;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie, nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, sospende gli effetti della la nota n. 0012872 del 22 aprile 2013 del Prefetto di Vibo Valentia, fino alla camera di consiglio del 20 giugno 2013.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 giugno 2013.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 16 maggio 2013.

**Il Presidente ff
Giovanni Iannini**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 17/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)